

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: sergio.campa@cia.legalmail.it

Ancona, addì 25/10/2022

IL CONCESSIONARIO
Associazione di Pesca Sportiva Dilettantistica LA SCOGLIERA
Sergio Campa

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini

Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi
dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data **24 APR. 2023**
L'Ufficiale Rogante

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Ancona il 26/10/2022 al n° 1625 serie 1
con l'esenzione di euro 200,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

Validità prorogata al 31/12/2024
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data **26 MAR. 2024**

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Mittalà

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

N. 00-23 del registro
Concessionari - Anno 2022

N. 1992 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
Vista la licenza demaniale n. 18/2008 del 19/05/2008, rep. 477;
Vista la licenza suppletiva ex art. 24 Reg. Cod. Nav. n. 00-2/2021 del 13/04/2021, rep. 1770;
Vista la applicazione della proroga della scadenza al 31/12/2022 della licenza demaniale di cui sopra ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215, come da nota prot. n. PAR-1845 del 21/03/2022;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Sergio Campa, nella qualità di Presidente della Associazione di Pesca Sportiva Dilettantistica La Scogliera, C.F./P.IVA 93078650426, con sede in Ancona (AN), Via Onesti n. 1/a, acquisita al prot. n. ARR-2476-02_03_2022 e successive integrazioni assunte al prot. n. ARR-4126-04_04_2022, ARR-5797-09_05_2022, ARR 30/08/2022 e ARR 11514 del 13/09/2022, per variazione del contenuto della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. per realizzazione di una nuova recinzione, di un impianto di videosorveglianza e del tratto finale dell'impianto fognario di complessivi ml. 66,62 con tubazione Ø160mm, di cui ml. 18,62 comprensivo di n. 1 pozzetto di cm 60x60 all'interno dell'area in concessione e ml. 48,00 comprensivi di n. 2 pozzetti cm 60x60 esterna all'area già oggetto di concessione;
Vista la pubblicazione della domanda in data 10/05/2022, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nei termini assegnati non risultano pervenute osservazioni, opposizioni e/o domande concorrenti al riguardo;
Visto il parere della Capitaneria di Porto di Ancona rilasciato con prot. n. R.U. 15657 del 25/05/2022, acquisito al prot. n. ARR-6789 del 26/05/2022;
Vista la nota prot. n. 37446/RU del 23/09/2022 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR 13035 del 14/10/2022;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-8193 del 23/06/2022;
Vista la delibera n. 16 in data 27.05.2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la attestazione di avvenuto pagamento in data 20/06/2022 dell'importo di € 2.698,75, determinato come da atto di accertamento n. 00-55/22 del 15/06/2022;
Vista la polizza fidejussoria n. 2518/96/185139829 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni Spa - Agenzia di Ancona e relativa appendice n. 2 emessa in data 27/07/2022 per adeguamento dell'importo ad € 6.000,00, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di che trattasi;
Vista la quietanza di avvenuto versamento del premio della polizza assicurativa n. 752018244 emessa dalla società Allianz S.p.a. Agenzia Ascoli Serra per un importo assicurato RCT-RCO di € 500.000,00;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 05/09/2022 PR_ANUTG_Ingresso_0098146_20220826 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

A ASSOCIAZIONE DI PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA LA SCOGLIERA, codice fiscale 93078650426 la variazione con ampliamento della concessione n. 18/2008 del 19/05/2008, rep. 477 e relativa licenza suppletiva n. 00-2/2021 del 13/04/2021, rep. 1770, allo scopo di realizzare una nuova recinzione, un impianto di videosorveglianza ed il tratto finale dell'impianto fognario di complessivi ml. 66,62 con tubazione Ø160mm, di cui ml. 18,62 comprensivi di n. 1 pozzetto di cm 60x60 all'interno dell'area in concessione e ml. 48,00 comprensivi di n. 2 pozzetti cm 60x60 esterna all'area già oggetto di concessione (superficie virtuale oggetto di ampliamento di mq. 55,00 - tubazione ml. 46,80 x 1,16 + n. 2 pozzetti ml. 0,60x0,60)

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva

Canone dovuto anno 2022 = € 2.698,75 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT), pari alla misura minima del canone applicabile per come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili con Circolare n. 3 del 29/12/2021.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 18/2008 del 19/05/2008, rep. 477 e relativa licenza suppletiva n. 00-2/2021 del 13/04/2021, rep. 1770, così come prorogata ai sensi dell'art 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, cui accede con scadenza alla data del 31/12/2022.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la concessione n. 18/2008 del 19/05/2008, rep. 477 e relativa licenza suppletiva n. 00-2/2021 del 13/04/2021, rep. 1770, nonché alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 2) Le nuove opere dovranno essere realizzate nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica;
- 3) Gli apparati impiantistici da installare esternamente all'edificio in concessione dovranno risultare inaccessibili da parte di soggetti terzi anche malintenzionati, comunque ben segnalati e dotati di ogni requisito che sia necessario per le esigenze della pubblica e privata incolumità;
- 4) Resteranno in capo al titolare della concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali del caso.
- 5) Il concessionario, con riferimento all'impianto di videosorveglianza, dovrà rispettare le attuali norme in materia di tutela della privacy nonché provvedere all'eventuale adeguamento in caso di norme integrative.
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 7) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 9) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 11) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, salvo conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si impegna al versamento dell'eventuale conguaglio.
- 13) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 14) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 15) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
Associazione di Pesca Sportiva Dilettantistica LA SCOGLIERA
Sergio Campa